



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -
SPEZZANO ALBANESE (CS)
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale
VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077
www.icspixana.edu.it - e-mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it

**AGGIORNAMENTO DVR N° 2/2021
DEL 01/04/2022**

ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e smi

PROT. N. 1062/1.3 DEL 28/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ing. Maria Cinzia PANTUSA

Il R.S.P.P.

Ing. Tommaso FERRARI

Il R.L.S.

prof.ssa Emilia MAZZEI

Il MEDICO COMPETENTE

Dr. Ciro DE RARIS

PREMESSA

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Personale Scolastico, agli Alunni e genitori e a tutti gli Utenti al fine di divulgare le misure di contenimento adottate recentemente per contrastare l'epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) dal **Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS e dalla Regione Calabria.**

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, a seguito di incontri ed approfondimento con il RSPP e il RLS, redige la presente integrazione al DVR redatto per l'A.S. 2021-2022 inserendo le norme da rispettare contenute nei sotto citati provvedimenti:

24/03/2022 DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-

24/03/2022 DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22600034)

(GU n.70 del 24-3-2022)

Vigente al: 25-3-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libert  di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1^o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19"** in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1/4/2022; il testo contiene le seguenti disposizioni.

*** Mascherine**

Con la fine dello stato di emergenza, resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e su quelli scolastici, di tipo FFP2 fino al 30 aprile; non va indossata durante le attività sportive.

*** Viaggi di istruzione**

Sarà possibile tornare a svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

*** Obbligo vaccinale**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, mentre fino ad ora il personale docente ed educativo è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio, dal 1 aprile sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà in classe ma ritornerà a scuola.

*** Gestione dei casi di positività**

Il sistema delle quarantene nelle Istituzioni Scolastiche viene cancellato secondo le sotto specificate modalità:

SCUOLA DELL'INFAZIA- SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

Nelle scuole elementare, media e superiore e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, bisogna fare un test antigenico o un test molecolare. Gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per Covid possono seguire le lezioni in didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.